

**FACOLTA' DI ECONOMIA**  
**Università Federico II, Campus di Monte S. Angelo**  
**“Laboratorio di Economia & Management delle**  
**Imprese Criminali**

**Il riciclaggio e il reimpiego di capitali di  
provenienza illecita**

Napoli, 9 marzo 2016

# Il riciclaggio del denaro sporco

Il fenomeno del riciclaggio va analizzato sotto vari profili:

- ▶ **aspetto economico-finanziario** (che cos'è e perché si realizza);
- ▶ **aspetto della prevenzione** (esame della normativa finalizzata ad impedire l'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio);
- ▶ **aspetto della repressione** (esame delle ipotesi delittuose e degli strumenti di contrasto).




# Analisi economico-finanziaria



# Analisi economico-finanziaria

---

La criminalità organizzata, secondo le analisi effettuate da istituti economici, finanziari e sociali, riesce a conseguire **enormi profitti dalle attività illecite**, stimati nell'ordine di diverse migliaia di miliardi solo nel nostro paese.



LE ATTIVITÀ ILLEGALI GENERANO  
RICAVI PARI IN MEDIA ALL'1,7% DEL PIL  
(25,7 MILIARDI DI EURO).



# Analisi economico-finanziaria

---

I capitali derivanti dalle attività illecite, ascrivibili alla categoria giuridica del **profitto** o **provento**, possono essere destinati:

- ▶ al consumo immediato finalizzato alla soddisfazione immediata di bisogni o desideri percepiti come basilari;
- ▶ all'investimento in ulteriori condotte illecite (es. finanziamento dell'acquisto di stupefacente destinato allo spaccio) o al mantenimento dell'organizzazione stessa (es. stipendi agli associati, spese legali, ecc).
- ▶ **in operazioni di occultamento o ripulitura dell'origine illecita;**
- ▶ **in impieghi in attività economiche o commerciali astrattamente suscettibili di produrre frutti ulteriori, apparentemente leciti ma in realtà viziati dal nesso di diretta derivazione dai proventi illeciti originari.**

# Analisi economico-finanziaria

---

## COS'E' IL RICICLAGGIO

- ▶ tutte le attività volte al trasferimento o alla conversione di denaro o altri beni, allo scopo di occultarne o dissimularne la provenienza criminosa;
- ▶ strumento per assicurare i profitti dei reati c.d. presupposto: il denaro sporco è “poco liquido” o “poco spendibile” e può essere utilizzato senza difficoltà solo nel circuito illegale (in una logica di reinvestimento criminale, ad es. in droga, armi, etc.).
- ▶ trasforma un potere di acquisto da potenziale in effettivo.

# Analisi economico-finanziaria

---

Il riciclaggio si configura come **autonoma attività criminale**, con una funzione economica essenziale consistente nella **trasformazione di liquidità di provenienza illecita**, o potere d'acquisto potenziale, in potere d'acquisto effettivo, utilizzabile per scelte di consumo, di risparmio, di investimento e reinvestimento.

## *Esempio*

Un soggetto "criminale" trae da una attività illecita un flusso di reddito. Questo reddito illecito rappresenta potere d'acquisto potenziale: il suo utilizzo diretto aumenterebbe la probabilità di scoperta dei reati commessi .

Più in generale, per il criminale, un euro "pulito" ha maggior valore di un euro "sporco", in quanto il primo può essere investito con maggior profitto e/o minori rischi di incriminazione. Il criminale deve dunque decidere, per ogni euro di reddito illecito, se ripulirlo o meno.

# Analisi economico-finanziaria

---

Il riciclaggio produce per chi ne usufruisce un **valore economico** in quanto consente di trasformare pienamente in potere d'acquisto la liquidità proveniente dalle più diverse attività criminali (*trasformazione*).

La trasformazione, a sua volta, produce altre due utilità per il criminale:

- ▶ aumenta il tasso di penetrazione nei settori legali dell'economia, attraverso il successivo momento dell'investimento (*inquinamento*);
- ▶ garantisce maggiori probabilità di non essere individuato quale autore del reato presupposto (*mimetismo*).

# Analisi economico-finanziaria

---

## EFFETTI DISTORSIVI DEL RICICLAGGIO

CAPITALI FINANZIARI A COSTO ZERO E TEORICAMENTE  
ILLIMITATI



ACQUISIZIONE DIRETTA/INDIRETTA DEL CONTROLLO E/O  
DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

ALTERAZIONE DELLE CONDIZIONI  
DI LEALE CONCORRENZA TRA  
IMPRESE

LESIONE DEL  
PRINCIPIO DELLA  
LIBERTA' DI MERCATO

# Le 3 fasi del riciclaggio

## COLLOCAMENTO (Placement):

ingresso dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito dei pagamenti



## PULITURA (Laundering):


mascheramento della provenienza illecita dei fondi mediante occultamento nel sistema finanziario



## INTEGRAZIONE ECONOMICA (Recycling):

reinvestimento dei capitali "legittimati", al fine di trarne profitto

## How Money Laundering Works



# I Fase: Collocamento (*Placement stage*)

## LE FASI DEL RICICLAGGIO.

La prima fase del riciclaggio riguarda l'introduzione delle somme illecitamente accumulate nel sistema finanziario.

**PLACEMENT  
STAGE.**




# II Fase: Pulitura (Layering stage)

## LE FASI DEL RICICLAGGIO.

La seconda fase prevede una serie di trasformazioni o trasferimenti nel tempo e nello spazio del denaro accumulato.

**LAYERING  
STAGE.**



# III Fase: Integrazione (Integration stage)

## LE FASI DEL RICICLAGGIO.

La terza fase consente di far rientrare i capitali nel circuito finanziario legale per esempio mediante iniziative imprenditoriali o acquisti immobiliari.

**INTEGRATION  
STAGE.**



# I canali del riciclaggio

---

In linea generale, il riciclaggio di capitali illeciti avviene attraverso l'utilizzo dei seguenti canali:

- ▶ canale bancario;
- ▶ la rete degli intermediari finanziari;
- ▶ il canale extra-bancario, costituito da uno o più operatori non finanziari o professionisti;
- ▶ sistemi bancari paralleli.



# I canali del riciclaggio

---

## Il canale bancario

Trattandosi di un canale ufficiale, **soggetto ad obblighi di tracciamento e di registrazione a fini antiriciclaggio**, le organizzazioni criminali sono costrette a:

- ▶ ricorrere a strutture bancarie ubicate nei c.d. paradisi finanziari, ovvero in quei Paesi non dotati di legislazioni antiriciclaggio e che offrono scarsa collaborazione a livello internazionale;
- ▶ effettuare le movimentazioni finanziarie conferendo loro una veste di **apparente legittimità**, cercando di mascherarle sotto forma di transazioni ricollegabili ad operazioni commerciali, concessione e restituzione di finanziamenti, conferimenti in società, bonifici esteri, e così via.

# I canali del riciclaggio

---

## La rete degli intermediari finanziari

Alle banche si affiancano gli intermediari finanziari non bancari, ossia le società finanziarie ex artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario, le società d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti abilitati ai servizi d'investimento in strumenti finanziari semplici e derivati, le imprese di assicurazione, le società fiduciarie, i promotori, mediatori ed agenti in attività finanziaria.

# I canali del riciclaggio

---

## La rete degli operatori non finanziari

Il terzo canale comprende quelle figure professionali (avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili e consulenti) che fungono da *trait - d'union* tra clienti e intermediari finanziari.

Tali soggetti effettuano in nome o per conto dei clienti complesse operazioni di natura finanziaria o societaria in Italia ed all'estero, che potrebbero essere strumentalizzate per l'occultamento di capitali sporchi.

Nella rete degli intermediari non finanziari devono farsi rientrare anche i casinò e le case da gioco, gli agenti immobiliari ed i commercianti di pietre preziose ed oggetti d'arte.

# I canali del riciclaggio

---


## Sistemi bancari paralleli (o clandestini)

Rappresenta una delle tecniche più utilizzate per trasferire denaro e servizi da un luogo ad un altro senza spostare beni, merci o denaro contante.

L'introduzione di un sistema di regolamentazione più rigido nel settore bancario ha costretto, infatti, le organizzazioni criminali a ricercare tecniche innovative per ripulire il denaro, sottratte dall'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio.


Pertanto le consorterie criminali, con lo scopo di lavare i loro soldi, hanno forgiato una rete di circolazione del denaro alternativa a quella degli istituti di credito.

# Casi investigativi- Operazione Whitewash



# Casi investigativi- Operazione C3

## IL PERCORSO DEL RICICLAGGIO



# Metodi di contrasto al riciclaggio



# Metodi di contrasto al riciclaggio

---

Occorre tenere presente che se l'attività di riciclaggio ha superato in maniera efficace le due fasi preliminari (*placement* e *layering*) sarà ben difficile per gli investigatori individuare le tracce della provenienza del denaro ed il collegamento con attività illecite.

Ecco perché le moderne legislazioni antiriciclaggio prevedono non solo un approccio di carattere **repressivo** ma anche di natura **preventiva**, per evitare *ab origine* l'ingresso di risorse illecite nel sistema finanziario.

# I presidi fondamentali dell'azione preventiva

---

Attualmente, l'attività di prevenzione del riciclaggio si fonda sulle **limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore per tutti i soggetti** e **sull'imposizione di una serie di obblighi a carico di alcuni operatori** (finanziari e non) che presidiano i c.d. punti di accesso all'economia legale tra cui:

- ▶ l'“adeguata verifica” della clientela secondo un approccio basato sul rischio;
- ▶ la registrazione e conservazione delle informazioni acquisite nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica;
- ▶ le segnalazioni di operazione sospette.

# I presidi fondamentali dell'azione preventiva

La disciplina relativa agli obblighi sopra indicati è stata progressivamente estesa oltre il segmento delle banche e degli intermediari finanziari ad **altri soggetti che svolgono attività ritenute particolarmente esposte al rischio di riciclaggio** (liberi professionisti, quali ad esempio avvocati, notai, commercialisti, nonché alcune categorie di operatori non finanziari, quali antiquari, case da gioco, agenti immobiliari).



# I presidi fondamentali dell'azione preventiva

---

## IL TESTO NORMATIVO FONDAMENTALE

Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

*«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo»*

Ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2005/60/CE, razionalizzando ed innovando la normativa di prevenzione antiriciclaggio fino a quel momento regolamentata essenzialmente dalla legge n. 197 del 5 luglio 1991 e dal decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004.

# Soggetti destinatari obblighi antiriciclaggio

---

**Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007**

## **Ambito oggettivo**

Rafforza il sistema di adempimenti a carico degli intermediari e degli altri operatori (già previsto dalla legge n. 197/1991 e dal decreto legislativo n. 56/2004).

In sintesi, i principali obblighi sono:

- ▶ **adeguata verifica dei clienti**, ivi compresa l'individuazione del titolare effettivo delle transazioni;
- ▶ **registrazione e conservazione in un apposito archivio** dei dati e delle informazioni relative ai clienti, ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali ed alle operazioni eccedenti la soglia di 15.000 euro, con l'obbligo di conservarli per dieci anni;
- ▶ **segnalazione di operazioni sospette** per qualunque ammontare per fatti di riciclaggio, ivi comprese le ipotesi di "autoriciclaggio".

# Segnalazione operazioni sospette

---

## Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

La segnalazione di operazioni sospette rappresenta la misura più incisiva nell'ambito della strategia di prevenzione del riciclaggio, in quanto è diretta a far emergere, nel momento della loro effettuazione, operazioni per il cui compimento vengono utilizzati denaro o valori di dubbia provenienza da reinvestire nel circuito economico legale.

Ai sensi dell'art. 41 del decreto 231/2007, la segnalazione va inviata all'Unità di Informazione Finanziaria, senza ritardo, quando, almeno uno dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, **sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

# Segnalazione operazioni sospette

---

## Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

La **procedura di segnalazione di operazioni sospette** si fonda sul coinvolgimento di soggetti privati e attori istituzionali, in cui:

- ▶ gli intermediari finanziari, i professionisti e gli altri operatori non finanziari procedono alla trasmissione delle segnalazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del decreto 231/2007;
- ▶ l'Unità di Informazione Finanziaria svolge compiti di analisi finanziaria;
- ▶ il Nucleo Speciale Polizia Valutaria e la Direzione Investigativa Antimafia effettuano il successivo sviluppo investigativo.

# I presidi fondamentali dell'azione preventiva

## Procedura di approfondimento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette



# Repressione penale - I reati

## **Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

## **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

# Il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

---

Il riciclaggio è il complesso delle operazioni tendenti a ripulire il c.d. denaro sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa.



Il reato di “**Riciclaggio**” si sostanzia, quindi, ogni qualvolta attraverso una serie di operazioni si miri a **nascondere**, **occultare** o comunque **ostacolare** l'accertamento circa l'origine illecita di denaro, beni od utilità.


Fino al 1 gennaio 2015, il reato doveva essere commesso da un **soggetto diverso** dall'autore del reato precedente ed **estraneo alla commissione del reato stesso**, che interviene nella seconda fase di gestione della risorsa finanziaria, ovvero nella fase di “ripulitura” delle risorse illecite.

**Nel nostro ordinamento penale non esisteva il c.d. **autoriciclaggio****

# Il reato di reimpiego (art. 648-ter c.p.)

---

L'ultima fase del riciclaggio (integrazione) è il complesso delle operazioni tendenti a reimpiegare il denaro ripulito in attività economiche e finanziarie.



Il Reato di “**Reimpiego**” si sostanzia, quindi, ogni qualvolta attraverso una serie di operazioni si miri a **reinvestire** denaro, beni od utilità preventivamente ripuliti in attività economiche (industriali, commerciali, ecc.) e finanziarie (acquisto di titoli, obbligazioni, ecc.)

Anche in questo caso il reato doveva necessariamente essere commesso da un soggetto **diverso** dall'autore del reato precedente ed **estraneo sia alla commissione del precedente reato da cui derivava la produzione del denaro, del bene e delle altre utilità sia al reato di riciclaggio stesso.**

Nel nostro ordinamento penale non esisteva il c.d. **autoreimpiego**

# Il problema del c.d. autoriciclaggio

---

Fin dall'originaria formulazione, alla luce dell'inciso iniziale “*fuori dei casi di concorso nel reato*”, era esclusa la responsabilità dell'autore o co-autore del reato presupposto. Pertanto, era penalmente rilevante solo l'attività di riciclaggio posta in essere da un soggetto diverso dall'autore della condotta illecita che ha generato i proventi del reato presupposto.

Non era, invece, prevista la punibilità di chi occultava direttamente i proventi del delitto che egli stesso aveva commesso (c.d. **autoriciclaggio**).

# Il problema del c.d. autoriciclaggio

---

La *ratio* di questa scelta di politica criminale era da individuare nell'assunto della non punibilità del c.d. *post factum*, ossia delle condotte considerate il naturale proseguimento dell'illecito principale, altrimenti determinandosi una duplicazione punitiva.

La punizione della fattispecie dell'autoriciclaggio esporrebbe al rischio di sanzionare due volte la lesione dello stesso bene giuridico, in contrasto con il principio del *ne bis in idem* sostanziale, per cui nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto. Non ci sarebbero, dunque, due comportamenti distinti da sanzionare, poiché l'autoriciclaggio integra la prosecuzione della condotta illecita principale.

# Il problema del c.d. autoreimpiego

---

## IL PROBLEMA DEL C.D. AUTO-REIMPIEGO

Analogamente al riciclaggio, rilevanti difficoltà applicative implicava l'operatività della clausola di riserva contemplata dall'art. 648-ter.

Anche in questo caso, il reato doveva necessariamente essere commesso da un soggetto che non aveva realizzato, neppure a titolo di concorso, non solo il reato presupposto ma anche quello **di riciclaggio**.

# Introduzione del delitto di autoriciclaggio

---

**Legge 15.12.2014 n° 186 , (G.U. 17.12.2014)**

***Disposizioni in materia di autoriciclaggio - Art. 3***

Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 648-ter. 1. - (**Autoriciclaggio**).

*«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, **impiega, sostituisce, trasferisce**, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa»*

## Introduzione del delitto di autoriciclaggio

---

Con l'introduzione di un nuovo articolo, il legislatore ha scelto, quindi, di mantenere separato il nuovo reato dalle fattispecie di riciclaggio e di impiego previste dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p., inerenti alle condotte poste in essere da soggetti che non hanno commesso né concorso a commettere il reato presupposto, che sono punite più gravemente.

# Introduzione del delitto di autoriciclaggio

---

Poiché il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento “naturale” da parte dell’autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni provenienti da più parti e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, stabilendo, al quarto comma, la non punibilità delle condotte qualora il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera “*utilizzazione o al godimento personale*”.

---

# Interposizione fittizia di persone e/o società

## Prestanome per l'intestazione fittizia di beni e attività economiche

Art. 12 quinquies l. 356/92

*(Trasferimento fraudolento di valori)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, **ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale**, è punito con la reclusione da due a sei anni .

## Le misure patrimoniali

---

In molti casi, le operazioni di ripulitura dei capitali e di successivo reimpiego nell'economia legale non vengono “intercettate” *in itinere* dai meccanismi preventivi antiriciclaggio né represses da specifiche attività di polizia giudiziaria, con conseguente impossibilità di arginare il processo di reinvestimento quando ancora lo stesso non abbia determinato un incremento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio personale del reo e/o l'immissione di risorse finanziarie in imprese e società commerciali.

# Le sanzioni patrimoniali

---

Per questa ragione, straordinaria importanza rivestono le sanzioni patrimoniali finalizzate a colpire le ricchezze accumulate direttamente e/o indirettamente attraverso la commissione di attività illecite:

- ▶ *la confisca penale ordinaria*, obbligatoria o facoltativa a seconda dei casi, prevista quale figura di carattere generale dall'art. 240 c.p.;
- ▶ *la confisca penale "allargata"* prevista dall'art. 12-sexies della legge n. 356/92;
- ▶ *confisca per equivalente*, prevista da specifiche disposizioni di legge in relazione a diverse ipotesi di reato, tra cui la corruzione, il riciclaggio, la truffa, l'usura, ecc.;
- ▶ *la confisca di prevenzione* prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

Ten. Col. Giuseppe FURCINITI

Cell. 3294308936

E-mail: [Furciniti.Giuseppe@gdf.it](mailto:Furciniti.Giuseppe@gdf.it)